

Numero del Repertorio 58373

Numero della Raccolta 7443

ATTO DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove il giorno 9 (nove) del mese di novembre in  
Ancona e nel mio studio al Corso Garibaldi n. 119,  
alle ore 12,15

Innanzi a me Prof. Annamaria Palumbo Notaio residente in  
Ancona ed iscritto presso il Collegio Notarile di questa  
città;

è presente

- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI - FIT CISL MARCHE con sede  
legale in Ancona, Via Marconi n. 58 cod. fisc. 93039020420  
qui rappresentata dal suo Segretario Generale pro tempore  
sig.:

- TALENTI Massimo, nato in Ancona il diciannove ottobre  
1900quarantasette cod. fisc. TLN MSM 47R19 A271J e residente  
in Camerano, Via Boranico n. 7,  
eletto Segretario Generale nel congresso tenutosi a Recanati  
il 25.03.2009 giusta verbale che in copia trovasi allegato  
all'altro mio atto in data 22.07.2009 rep. 58314/7398.

Della identità personale del costituito sono certo, il  
medesimo con il mio consenso rinunzia all'assistenza dei  
testimoni.


Il costituito mi presenta lo Statuto della FIT CISL REGIONALE

UFFICIO DEL REGISTRO - ANCONA

Atto reg.to il ..... 19/11/2009 ..... al n. .... 19994 ..... serie ..... IT ..... al concessione versamento di EUR 213,00 ..... sionario Ancona Tributi S.p.A.

IL NOTAIO PALUMBO ANNAMARIA

*Annamaria Palumbo*



e dichiarandomi di agire nell'interesse della stessa mi  
richiede di depositare detto Statuto nei miei Atti notarili.

Aderendo io Notaio ricevo detto documento, che consiste in  
sette fogli dattiloscritti oltre l'allegato verbale di  
Consiglio Generale Regionale contenente approvazione dello  
Statuto stesso che consta di un foglio, che allego al presente  
atto sotto la lettera A) e con questo verrà sottoposto alla  
formalità di registrazione.

La FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI - FIT CISL MARCHE, come  
sopra rappresentata, mi autorizza espressamente a rilasciarne  
copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della  
costituita FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI - FIT CISL MARCHE.

Mi si dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di  
averne esatta conoscenza.


L'allegato è da ritenere parte integrante e sostanziale del  
presente atto.

Richiesto ho ricevuto il presente atto che dattiloscritto con  
nastro indelebile da persona di mia fiducia per due facciate  
di un foglio è da me letto al costituito che ne dichiara il  
contenuto conforme alla sua volontà.


Sottoscritto alle ore 12,20

*Mario Talar*

*Notario*



**Statuto Fit Cisl Regionale  
CAPITOLO 1° - COSTITUZIONE**



**Art. 1**

È costituita, con sede in Ancona la Federazione Italiana Trasporti Regionale denominata FIT CISL MARCHE.

Essa aderisce alla CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e si ispira ai principi contenuti nello Statuto della medesima.

**Art. 2**

La FIT CISL MARCHE è titolare a livello regionale della:

- rappresentanza politica nei rapporti esterni all'organizzazione;
- definizione e gestione della politica dei trasporti e dell'ambiente;
- contrattazione collettiva;
- politica organizzativa e della formazione, della politica dei quadri e dell'insieme delle risorse;
- contribuzione e del tesseramento;
- definizione del regolamento e dei trattamenti per tutto il personale operativo e per i dirigenti (dipendenti, distaccati legge 300/70, distaccati con paga);
- definizione dei programmi di nuova sindacalizzazione e di proselitismo;
- proclamazione degli scioperi;
- organizzazione dei servizi.

La FIT CISL MARCHE realizza i necessari interventi sulle proprie strutture in caso di gravi e/o ripetute violazioni del presente Statuto, di mancato rispetto delle decisioni degli organi della Federazione, di violazione delle norme contributive, nonché per promuoverne l'efficienza.

**Art. 3**

Fanno parte della FIT CISL MARCHE i lavoratori dei trasporti, dell'ambiente e dei servizi specificati nel regolamento al presente Statuto.

Le attività contrattuali sono organizzate in dipartimenti contenenti aree contrattuali la cui composizione e funzionamento è affidata al Regolamento di attuazione allo Statuto della FIT CISL Nazionale.

**CAPITOLO 2° - DIRITTI E DOVERI**

**Art. 4**

Gli iscritti alla FIT hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dagli organi della Federazione.



Ogni iscritta alla FIT CISL MARCHE esercita i seguenti diritti:

- a) usufruisce di tutte le attività e servizi della FIT ai vari livelli;
- b) esercita il diritto di voto per eleggere gli organi della Federazione ai vari livelli;
- c) può essere eletta a tutte le cariche, a condizione che abbia sei mesi d'iscrizione alla FIT e comunque due anni di anzianità d'iscrizione alla CISL.

### **CAPITOLO 3° - ORGANI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE FIT CISL MARCHE**

#### **Art. 5**

Sono organi della Federazione regionale:

- A) il Congresso regionale;
- B) il Consiglio generale;
- C) il Comitato esecutivo;
- D) la Segreteria regionale;
- E) il Collegio dei Sindaci;

#### **Art. 6**

Il Congresso regionale è l'organo massimo deliberante della FIT CISL MARCHE.

Si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni Territoriali della regione, che sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria del Congresso devono essere motivate; il Congresso straordinario dovrà tenersi entro il termine di tre (3) mesi dalla data di presentazione della richiesta.

#### **Art. 7**

Il Congresso regionale è composto dai delegati eletti nei Congressi e/o nelle Assemblee congressuali territoriali con modalità da definire nel regolamento per l'elezione dei delegati al Congresso.

Partecipano con il solo diritto di parola, se non delegati, i consiglieri uscenti e subentranti.

Il regolamento congressuale fisserà una percentuale minima di delegate da inserire nelle liste, anche tenuto conto della presenza femminile nelle rispettive realtà.

Al Congresso partecipano, inoltre, con il solo diritto di parola se non delegati, i componenti uscenti e subentranti del Consiglio Generale.

L'ordine del giorno e il regolamento del Congresso sono fissati dal Consiglio generale su proposta della Segreteria regionale e devono essere portati a conoscenza almeno un mese prima della data di svolgimento del Congresso.

Il Congresso Regionale si pronuncia sulla relazione politica e finanziaria che sarà svolta dalla Segreteria regionale e fissa l'indirizzo generale della Federazione.

Elegge a scrutinio segreto i delegati al Congresso della U.S.R. ed al Congresso nazionale della Fit Cisl.

Elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio generale.

Elegge i componenti del Collegio dei sindaci.

Le decisioni del Congresso, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% + 1 dei votanti).

#### **Art. 8**

Il Consiglio generale regionale è l'organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro e in esso dovranno essere rappresentate tutte le aree contrattuali presenti e organizzate sul

territorio.

Si riunisce almeno due volte l'anno.

La Segreteria regionale è eletta dal Consiglio generale regionale nel proprio seno ed è costituita dal Segretario generale, dall'eventuale Segretario generale aggiunto e da Segretari.

Il Consiglio generale regionale approva il proprio Regolamento di attuazione al presente Statuto, in conformità al Regolamento di attuazione dello Statuto della Fit Cisl nazionale.

Le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio generale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento al numero dei componenti la Segreteria.

#### Art. 9

Il Consiglio generale è normalmente convocato dal Comitato esecutivo su proposta della Segreteria regionale e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato esecutivo.

In via eccezionale e in casi di particolare urgenza, il Consiglio generale può essere convocato dalla Segreteria regionale.

#### Art. 10

Sono compiti del Consiglio generale:

- a) definire la politica sindacale, contrattuale, organizzativa e finanziaria della FIT secondo gli indirizzi del Congresso;
- b) eleggere nel proprio seno la Segreteria ed il Comitato esecutivo;
- c) eleggere i componenti di diritto nel Consiglio generale U.S.R. e nel Consiglio generale nazionale della Fit Cisl ;
- d) convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed in sessione straordinaria;
- e) esaminare ed approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria regionale sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della Federazione;
- f) nominare, su proposta della Segreteria regionale, sentito il Coordinamento donne, la Responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio generale ove non ne sia già componente;
- g) emanare il Regolamento di attuazione al presente Statuto;


#### Art. 11

Il Comitato esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio generale.

La sua composizione è stabilita dal Regolamento di attuazione allo presente Statuto.

Il Comitato esecutivo:

- approva la proposta della Segreteria Regionale di nomina dei Dirigenti Sindacali delle aree contrattuali;
- decide sui conflitti fra strutture della FIT;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- è competente a designare i rappresentanti della FIT in enti ed istituzioni esterne;
- convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio generale e ne fissa l'ordine del giorno;
- regola i trattamenti economici e normativi dei dirigenti ed operatori in aspettativa ed in distacco.



*Il Comitato esecutivo, per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna, si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento donne e ne assicura la funzionalità.*

*Il Comitato esecutivo è convocato dalla Segreteria regionale e, straordinariamente, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.*

*Si riunisce almeno ogni quattro mesi ed è presieduto dal Segretario generale.*

*Le decisioni del Comitato esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.*

## **Art. 12**

*La Segreteria è composta:*

- a) dal Segretario generale;*
- b) dall'eventuale Segretario generale aggiunto;*
- c) dai Segretari.*

*Il Consiglio generale fissa il numero dei Segretari secondo esigenze funzionali.*

*Il Segretario generale, l'eventuale Segretario generale aggiunto ed i Segretari sono eletti dal Consiglio generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.*

## **Art. 13**

*La Segreteria regionale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione attuando le decisioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo..*

*Essa risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti della gestione e del patrimonio finanziario della Federazione.*

*La rappresentanza legale della Federazione spetta al Segretario generale. L'eventuale Segretario generale aggiunto sostituisce il Segretario generale a tutti gli effetti.*

*I Segretari hanno la responsabilità dei Dipartimenti e degli incarichi ad essi affidati.*

*La Segreteria predispone per il Congresso la relazione politica ed amministrativa della Federazione.*

## **Art. 14**

*Il Collegio dei sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.*

*Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.*

*Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.*

*Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.*

*I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.*

*Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.*

*Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.*

*Il Consiglio generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.*

*Allorquando la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio generale ha facoltà di nominarne uno "ex novo", scegliendolo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.*

*Il Collegio dei Sindaci partecipa, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio generale ed adempie alle sue funzioni a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.*

*A mezzo del suo Presidente, il Collegio dei sindaci riferisce periodicamente sull'andamento*

amministrativo della FIT sia dinanzi al Comitato esecutivo che dinanzi al Consiglio generale e risponde del proprio operato dinanzi al Congresso.

Riferisce dinanzi al Congresso sull'andamento amministrativo nel quadriennio.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello.

È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

#### **CAPITOLO 4° - ROTAZIONE E LIMITI DI ETÀ, INCOMPATIBILITÀ, COOPTAZIONI**

##### **Art. 15**

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari Generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni).

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione dalla carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle Segreterie possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

##### **Art. 16**

Per affermare l'assoluta autonomia della FIT nei confronti dei partiti, dei movimenti e formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive, di Sindaco o di Proboviro della FIT a tutti i livelli le seguenti incompatibilità:

- incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
- candidatura alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
- incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Il Comitato esecutivo è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) del presente articolo, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

##### **Art. 17**

I Consigli generali hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

##### **Art. 18**

Le Fit territoriali sono costituite sul territorio regionale in base alle delibere del Consiglio generale regionale.



*Manlio Talarico*

A livello territoriale il collegamento con le UST, quando la struttura Fit non è costituita, è tenuto dal rappresentante FIT indicato, in prima istanza, dall'Assemblea territoriale FIT e nominato dalla Struttura competente per territorio.

## CAPITOLO 5° - FINANZA

### Art. 19

Le entrate ordinarie della FIT sono costituite dalle quote sociali.

Altre contribuzioni eventualmente versate sia dai soci che da persone fisiche o giuridiche, finalizzate al perseguimento degli scopi propri del sindacato, costituiscono le entrate straordinarie della Federazione.

Finché dura la Federazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

**È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.**

### Art. 20

L'andamento amministrativo della Federazione dovrà essere regolamentato dal Comitato esecutivo, in conformità alle direttive della Federazione Nazionale.

L'amministrazione del patrimonio ed ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione costituisce un settore specifico di attività da attribuire alla responsabilità di un componente la Segreteria della FIT.

**Inoltre vi è l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario (bilancio di previsione e bilancio consuntivo) secondo le disposizioni statutarie.**

**Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione a favore delle Federazioni sindacali Regionali e dei Sindacati Territoriali, o di loro associati, costituiscono normale attività propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.**

### Art. 21

Le quote dei contributi di spettanza della Federazione regionale e tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti per qualsiasi titolo o causa costituiscono patrimonio della Federazione stessa.

### Art. 22

La FIT CISL MARCHE risponde di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Per le obbligazioni assunte direttamente verso chiunque dalle altre strutture della Federazione sono responsabili le strutture stesse o le persone fisiche che le rappresentano e non potranno per qualsiasi titolo o causa chiedere di essere sollevate dalla loro responsabilità.

## CAPITOLO 6° - SCIoglimento DELLA FIT E MODIFICHE ALLO STATUTO

### Art. 23

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso regionale della FIT:

- a) dal Congresso regionale su richiesta scritta del 50% più 1 dei delegati;



- b) dal Consiglio generale regionale FIT a maggioranza di due terzi;
- c) dalle Federazioni territoriali trasporti su deliberazioni dei propri organi direttivi prese a maggioranza di due terzi dei loro componenti.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Segreteria regionale in tempo utile perché la stessa possa sottoporle al parere del Consiglio generale.

A tale scopo la Segreteria regionale convocherà il Consiglio generale entro i 60 giorni precedenti il Congresso.

Le decisioni del Consiglio generale sono impegnative se assunte a maggioranza di due terzi dei presenti al Consiglio generale.

Delle decisioni assunte a maggioranza semplice si terrà conto nella relazione da presentare al Congresso esponendo anche il parere di minoranza.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di due terzi dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.



#### **Art. 24**

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso regionale a maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento il Congresso regionale della Federazione delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione stessa.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

*Marius Tlekh*

#### **Art. 25**

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto vale quanto stabilito dallo Statuto della FIT Cisl nazionale.

Le norme del presente Statuto che eventualmente fossero in contrasto con quelle contenute nello Statuto della FIT Cisl Nazionale sono nulle.

Lo Statuto dovrà essere inviato alla Federazione FIT Cisl nazionale per la verifica di congruità. Le eventuali indicazioni di adeguamento dovranno essere assunte nel primo Consiglio Generale successivo alla comunicazione della Federazione Nazionale da tenersi entro il termine massimo di 30 giorni.

#### **Art. 26**

Alla delibera di aggiornamento e approvazione del presente statuto, seguiranno le procedure di cui all'art. 23.





## Verbale di Consiglio Generale Regionale

Il Consiglio Generale della Fit Cisl Marche si è riunito in data 16 ottobre 2009 presso la Sala Armatura della Cisl di Ancona in Via Ragnini, con procedura d'urgenza straordinaria.

Sono presenti n. 25 componenti su 30 costituenti l'organismo.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, pone in discussione il punto 1) all'o.d.g.:

### - esame ed approvazione dello Statuto di Federazione Regionale

Il Consiglio Generale approva con voto unanime lo Statuto della Federazione Regionale allegato al presente verbale.

L'adozione e l'approvazione del presente statuto avviene, per inderogabili obblighi legislativi, con atto deliberativo del Consiglio Generale Regionale.

Il perfezionamento e il completamento della procedura avverrà con il prossimo Congresso della Federazione, secondo le disposizioni previste all'art. 23 del presente Statuto.

Il Consiglio Generale dà mandato al Segretario Generale della Federazione per procedere alla registrazione, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 460/97 e successive disposizioni.

Del chè è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Generale

Il Segretario Generale  
della Fit Cisl Marche



*Mario Taldi*

*Fit Cisl Marche*